

# LA PRE-ISCRIZIONE PER I TIROCINANTI

## Premessa

La Cassa ragionieri riconosce la copertura previdenziale ed assistenziale anche alla figura del tirocinante dottore commercialista e del tirocinante esperto contabile.

La pre-iscrizione per i tirocinanti consente oggi a coloro che si stanno preparando alla libera professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile di poter ottenere una copertura previdenziale presso la Cassa di Previdenza anche prima della iscrizione formale, che conseguirà eventualmente all'acquisizione del titolo di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile. Con la pre-iscrizione vengono pertanto garantiti ai tirocinanti, gli stessi diritti che spettano agli iscritti e che consentono la maturazione dell'anzianità assicurativa e l'incremento del montante contributivo ai fini pensionistici in via anticipata.

## Chi può presentare domanda di preiscrizione

Possono presentare domanda di pre-iscrizione alla Cassa i soggetti che svolgono o che hanno svolto attività di tirocinio presso un commercialista iscritti al Registro di cui all'articolo 40 del decreto legislativo n. 139 del 2005.

La domanda deve essere presentata alla Cassa Ragionieri utilizzando il modulo appositamente predisposto e disponibile nella sezione modulistica del sito Internet all'indirizzo web [www.cassaragionieri.it](http://www.cassaragionieri.it).

La domanda di pre-iscrizione deve essere presentata entro la data della domanda di iscrizione alla Cassa o di iscrizione d'ufficio alla Cassa stessa, se anteriore.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia della delibera di iscrizione al Registro dei Praticanti o certificazione di compiuto tirocinio (se terminato);
- b) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

## Decorrenza della pre-iscrizione

La pre-iscrizione può decorrere, a scelta dell'interessato:

- a) dalla data di iscrizione al registro;
- b) dal 1° gennaio di uno degli anni di tirocinio successivi al primo.

## Cessazione della pre-iscrizione

La pre-iscrizione cessa al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) con l'iscrizione alla Cassa;
- b) con l'iscrizione all'albo o al termine del terzo anno dalla cancellazione dal Registro dei tirocinanti;
- c) a richiesta, con effetto dal 1° gennaio dell'anno in corso o di quello successivo a quello della richiesta, a scelta del ricorrente.

## I contributi dovuti dai pre-iscritti

La pre-iscrizione ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento comporta il versamento di una quota annua minima di euro 500,00 frazionabile, a scelta del richiedente, in relazione al periodo di preiscrizione.

La quota annua può essere integrata discrezionalmente da parte del tirocinante.

## **Termini di versamento dei contributi**

Il versamento dei contributi può avvenire in unica soluzione o con versamenti trimestrali o semestrali. Insieme alla domanda di pre-iscrizione, il richiedente deve comunicare alla Cassa sia l'importo che intende versare per l'anno corrente, sia le modalità di pagamento.

Con notifica del provvedimento di pre-iscrizione, la Cassa comunicherà le scadenze entro le quali il contributo dovrà essere versato e le modalità del relativo versamento.

All'atto dell'iscrizione alla Cassa i periodi di preiscrizione per i quali è stata versata la relativa quota costituiscono la posizione contributiva individuale e vengono riconosciuti come anzianità contributiva ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento della previdenza. La rivalutazione prevista dallo stesso articolo opera con riferimento all'anno di versamento.

## **Restituzione dei contributi**

Decorsi due anni dal termine del periodo di tirocinio ed entro il termine di prescrizione quinquennale, in mancanza dell'iscrizione alla Cassa, il soggetto interessato, o i suoi aventi causa, possono presentare domanda di restituzione dei contributi versati.

Il montante dei contributi versati viene restituito con le stesse modalità e per lo stesso importo determinato ai sensi dell'articolo 41 di cui al punto precedente.

## **Riscatto del periodo di tirocinio**

Coloro che non si pre-iscrivono possono, una volta iscritti alla Cassa, chiedere il riscatto del periodo di tirocinio per un periodo massimo di tre annualità.

# Regolamento della previdenza

## Art. 7 - Preiscrizione dei tirocinanti

1. Gli iscritti nel registro di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, possono richiedere la preiscrizione all'Associazione (i) per il periodo o per una parte del periodo di tirocinio e (ii) per il periodo intercorrente fra il termine del tirocinio e l'iscrizione all'Albo, entro il limite massimo di 3 (tre) anni.
2. La preiscrizione di cui al comma 1 comporta il versamento di una quota annua di euro 500,00 (cinquecento/00), frazionabile in relazione al periodo di preiscrizione. La quota annua può essere integrata a discrezione del tirocinante.
3. All'atto dell'iscrizione all'Associazione i periodi di preiscrizione per i quali è stata versata la relativa quota costituiscono la posizione contributiva individuale e vengono riconosciuti come anzianità contributiva. La rivalutazione prevista dall'articolo 41, comma 2, opera con riferimento all'anno di versamento.
4. Decorso due anni dal termine del periodo di preiscrizione, in mancanza dell'iscrizione all'Associazione, le quote versate danno diritto alla restituzione, a domanda, di un importo pari a quello determinato ai sensi dell'articolo 41.
5. Il Consiglio di Amministrazione può, con deliberazione da sottoporre all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, estendere, su base volontaria e a titolo oneroso, eventuali forme di tutela sanitaria a coloro che si sono avvalsi della facoltà di cui al comma 1.
6. Le scadenze e le modalità di preiscrizione e di versamento sono fissate con delibera del Consiglio di Amministrazione.
7. Le quote versate, prima dell'iscrizione di cui al comma 3, affluiscono al Fondo per la previdenza, con distinta evidenza contabile.
8. Coloro che si sono avvalsi della facoltà di cui al comma 1 non acquisiscono la qualifica di associato.

# Disciplinare attuativo

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 16/01/2014

## Articolo 1 - Domanda

1. La domanda di preiscrizione può essere presentata dagli iscritti nel Registro dei tirocinanti previsto dall'art. 40 del decreto legislativo n. 139 del 2005, entro la data di iscrizione alla Cassa o di iscrizione d'ufficio alla Cassa, se anteriore.

## Articolo 2 – Validità

1. La preiscrizione ha effetto dalla data di iscrizione nel Registro di cui all'articolo 40 del decreto legislativo n. 139 del 2005 e fino al termine del tirocinio o, in alternativa, fino alla data di iscrizione all'albo, entro il limite massimo di tre anni.
2. La domanda di preiscrizione presentata in anno successivo a quello di iscrizione nel Registro dei tirocinanti, a scelta del richiedente, ha effetto dalla data di iscrizione nel Registro o dal 1° gennaio di un anno successivo.

## Articolo 3 – Importo

1. L'importo annuo della quota è definito, per ciascuno anno, dal tirocinante, con il limite minimo previsto dal comma 2 dell'articolo 7 del Regolamento della previdenza.

## Articolo 4 – Versamenti

1. La quota annua può essere versata, a scelta del tirocinante, in unica soluzione o con versamenti trimestrali o semestrali.

## Articolo 5 – Cessazione

1. La preiscrizione cessa al verificarsi di una delle seguenti condizioni :
  - a) con l'iscrizione alla Cassa;
  - b) con la cancellazione dal Registro dei tirocinanti, salvo espressa richiesta del tirocinante di prolungare il periodo di preiscrizione entro il limite massimo di tre anni di cui al comma 1 dell'art. 2 del presente disciplinare;
  - c) a richiesta, con effetto dal 1° gennaio dell'anno in corso o di quello successivo a quello della richiesta, a scelta del tirocinante.